

# CORTE d'APPELLO di SALERNO

# La Presidente della Corte

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020

Viste le circolari del Ministro della Salute del febbraio e marzo 2020 e del 29 aprile 2020 prot.14916

Vistl i DL nn. 18, 19 e 20 del 2020

Visti i DPCM in data 1, 4, 9 marzo e 26 aprile 2020;

Vista la legge n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del DL n. 18/2020

Visto il DL n. 28 del 30 aprile 2020

Viste le ordinanze del Presidente della Regione Campania in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Viste le delibere C.S.M. prot. 186/VV/2020 dell'11 marzo 2020 e del 26 marzo 2020

Vista la risposta in data 8 maggio 2020 dell'Autorità sanitaria regionale

Visto il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione del 23.4.2020 dell'INAIL

Viste le relazioni del RSPP e del medico competente

Visto il documento 8 maggio 2020 relativo ai presidi di presenza

Sentito il Procuratore Generale

Sentiti i Consigli dell'ordine degli Avvocati del Distretto

Sentiti i Presidenti di sezione ed i Consiglieri

Sentiti i Rid ed i Magrif

Sentito il Dirigente Amministrativo

Sentiti i Presidenti delle Camere penali del Distretto

# Rilevato che:

- ➤ con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ➤ a seguito dell'adozione del DPCM del 26 aprile 2020, delle ordinanze del Presidente della Regione Campania e delle indicazioni sanitarie fornite dall'Autorità sanitaria Regionale a questa Presidenza, è necessario modulare le misure organizzative al mutato quadro normativo e fattuale;

- ➤ nel distretto di Salerno si registra un progressivo miglioramento della situazione epidemiologica ma resta alto il rischio di contagio, per cui alla graduale ripresa dell'attività giudiziaria e della mobilità sul territorio disposta dalle Autorità competenti occorre affiancare adeguate misure precauzionali per garantite il diritto alla salute di tutti gli utenti interni ed esterni alla struttura giudiziaria;
- ➤ la rimodulazione delle misure contenitive della fase 2 Covid 19 attiene a due diversi piani: la previsione specifica di misure di sicurezza sanitaria (modalità di accesso alla struttura, distanziamento sociale, rimodulazione degli spazi, regolamentazione dei percorsi, uso di dispositivi di protezione individuale, ecc.) e l'adozione di linee guida per la regolamentazione della giurisdizione civile e penale della Corte e quindi per la trattazione dei procedimenti;
- ➤ l'art. 83 commi 6 e 7 del decreto legge n. 18/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020 e dal decreto legge n. 28/2020, attribuisce ai Dirigenti degli uffici giudiziari di limitare l'accesso del pubblico agli uffici ed anche l'orario di apertura, regolamentare l'accesso, prevedere lo svolgimento di udienze civili e penali da remoto secondo dettagliate modalità oppure la celebrazione a porte chiuse, disporre il rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020, ad eccezione di una variegata tipologia di procedimenti indifferibili ed urgenti che devono essere trattati;

#### **ADOTTA**

le seguenti disposizioni relative allo svolgimento delle attività giudiziarie e alla organizzazione dei servizi di cancelleria nel periodo ricompreso tra il 12 maggio 2020 ed il 31 luglio 2020, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute ed evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

#### 1) Servizi di cancelleria.

# a) Limitazione dell'accesso

Potranno accedere all'interno della Corte d'appello:

- **a1)** i Magistrati, il Personale amministrativo nei giorni in cui è prevista la presenza in Ufficio per il presidio d'urgenza, il Presidente ed i Consiglieri dei C.O.A del distretto e le persone autorizzate dal Presidente della Corte;
- **a2)** gli Avvocati per il compimento di atti urgenti oppure se impegnati in udienza nei procedimenti civili e penali per i quali non è previsto il rinvio d'ufficio.
  - Ciò non di meno, tutti gli atti diretti ad ottenere un provvedimento giudiziale dovranno essere indirizzati alla Corte secondo le modalità telematiche di seguito indicate;
- **a3)** Il pubblico non potrà accedere tranne il caso in cui debba partecipare ad udienza nella quale sia direttamente e personalmente interessato.

Tutti gli utenti, Avvocati compresi, sono invitati a permanere nel palazzo di Giustizia per il tempo strettamente necessario al compimento delle loro attività;

- a4) Chiunque acceda al palazzo di Giustizia deve essere munito dell'autocertificazione, nonchè di mascherina ( art. 16 DL n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 e art. 3 comma 2 DPCM 26.4.2020, ordinanza n. 41 punto 4 ordinanza n. 41/2020 del Presidente Regione Campania);
- a5) Chiunque acceda al palazzo di Giustizia deve rispettare le indicazioni sanitarie del Ministro della salute e dell'Autorità sanitaria Regionale, nonché le prescrizioni ed i percorsi indicati nella cartellonistica e segnaletica orizzontale e verticale apposte all'interno della Cittadella giudiziaria.

All'interno degli ascensori è consentita la presenza massima di due persone per volta.

Per tutti i Magistrati ed il Personale amministrativo che condividono spazi comuni è previsto l'utilizzo di una mascherina chirurgica (art. 16 comma 1 DL n. 18/2020 e succ.mod.).

### b) Limitazione dell'orario

L'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio viene limitato, in deroga a quanto disposto dall'art 162 l.1196/1960, a due ore al giorno dalle 9,00 alle 11,00 nel periodo dal 12 al 31 maggio 2020; e dalle 9.00 alle 12.30 nei mesi di giugno e luglio 2020.

#### c) Regolamentazione dell'accesso.

Ribadendo le precedenti direttive e fino a diverse disposizioni che saranno prontamente comunicate, per operare l'accesso alla Corte d'Appello di Salerno è necessario inoltrare apposita richiesta telematica o telefonica.

Tutte le comunicazioni da e per gli uffici della Corte di Appello dovranno essere effettuate tramite Posta elettronica certificata e Posta elettronica ordinaria attraverso i seguenti indirizzi e-mail:

(Protocollo atti amministrativi)

prot.ca.salerno@giustiziacert.it ca.salerno@giustizia.it

(Atti relativi ai procedimenti del settore civile-lavoro)

civile.ca.salerno@giustiziacert.it

(Atti relativi ai procedimenti del settore penale)

penale.ca.salerno@giustiziacert.it

(Ufficio del Personale)

personale.ca.salerno@giustiziacert.it

(Consiglio Giudiziario)

segreteria.consgiud.salerno@giustiziacert.it

(Ufficio Recupero Crediti)

### recuperocrediti.ca.salerno@giustiziacert.it.

# 2) Disposizioni relative al Personale amministrativo.

Per il Personale amministrativo della Corte, fino a normativa invariata, continuano ad avere efficacia i presidi d'urgenza (cfr. provvedimento in data 8.5.20), i progetti individuali di smart working, al fine di garantire la continuità dei servizi e nello stesso tempo fronteggiare la delicata fase 2 del Covid19, con la precisazione che alla graduale ripresa dell'attività giudiziaria deve affiancarsi una graduale rimodulazione dei presidi d'urgenza e dello smart working.

Va altresì evidenziato che all'esito delle varie riunioni da remoto coi i Presidenti ed i Consiglieri della Corte, con il Procuratore Generale, con il Dirigente ed i Direttori amministrativi delle varie Cancellerie, con i Presidenti dei COA e delle Camere penali del Distretto, con le Rappresentanze sindacali, si è concordato di adottare limitatamente al periodo che va dal 12 maggio al 31 maggio un regime di trattazione delle sole urgenze conforme a quello dettato dalla decretazione d'urgenza, e di ampliare gradualmente ma progressivamente il numero dei procedimenti dei ruoli d'udienza nel periodo dal 1 giugno al 31 luglio nei termini di seguito indicati.

# 3) <u>Disposizioni relative ai procedimenti nel periodo dal 12 maggio al 31 maggio 2020:</u>

La scelta di proseguire nel periodo dal 12 maggio al 31 maggio, sia nel civile che nel penale, il regime di trattazione dei procedimenti indifferibili ed urgenti così come individuati dalla disciplina normativa è funzionale innanzitutto alla necessità di mantenere in questo primo step della cd Fase Covid 2 adeguati livelli di tutela della salute e della sicurezza dei magistrati, del personale amministrativo, degli avvocati e dell'ampia platea di utenti del settore giustizia, nonché alla necessità di riorganizzare i ruoli di udienza, consentendo al personale amministrativo di evadere l'arretrato che inevitabilmente si è accumulato (essendo la presenza in Ufficio limitata al minimo: art. 87 DL 18/2020).

### 3A) Procedimenti penali

Le udienze penali, tranne le eccezioni di seguito indicate, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020.

Il rinvio viene disposto fuori udienza; le comunicazioni e le notificazioni agli imputati e alle altre parti degli avvisi e dei provvedimenti adottati sono effettuate telematicamente mediante PEC all'indirizzo del difensore di fiducia; applicando la disciplina codicistica per le notifiche al difensore d'ufficio.

Le deroghe al rinvio delle udienze riguardano una determinata tipologia di procedimenti, indicati all'art. 83, comma 3, lett. b) del DL n. 18/2020 come mod. dalla legge di conversione n. 27 /2020 e dal DL n. 28/2020:

- 1. Procedimenti nei quali entro l'11 novembre 2020 scadono i termini massimi di custodia cautelare di cui all'art. 304 comma 6 c.p.p.;
- 2. Procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;
- 3. Procedimenti a carico di persone detenute, procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari (anche non detentive) o di sicurezza; procedimenti relativi a misure di prevenzione personali o reali, ma soltanto se sia espressamente richiesta la trattazione dall'imputato o dal proposto o dai loro difensori. La richiesta di trattazione del processo sottoscritta dalla parte o dal difensore va trasmessa telematicamente alla Corte d'appello sezione penale entro 5 gg dalla pubblicazione del presente provvedimento;
- 4. Procedimenti relativi ai MAE, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI c.p.p.

Nel periodo in questione (12 maggio /31maggio 2020) ogni sezione, e all'interno della sezione ordinaria ogni collegio, celebrerà i **processi urgenti** di competenza tabellare.

# 3B) Procedimenti settore civile ordinario

Il deposito degli atti - anche gli atti introduttivi, iscrizioni a ruolo e costituzioni senza distinzione alcuna, pagamento telematico – deve avvenire esclusivamente tramite modalità telematica (art. 83 comma 11 DL n.18/2020 e succ.mod).

Il pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria (art. 30 DPR 115/2002) deve essere assolto esclusivamente per via telematica (art. 83, comma 11 DL n.18/2020).

La richiesta di visibilità del fascicolo per costituzione deve essere fatta solo per via telematica, utilizzando il PCT, con inserimento nel fascicolo di riferimento.

Dal 12 maggio al 31 maggio 2020 i procedimenti civili, ad eccezione di quelli di seguito indicati, sono rinviati d'ufficio a data successiva al 31 luglio 2020 con comunicazione resa alle parti via PCT.

I rinvii dovranno essere disposti in maniera graduale, in modo da non rallentare ulteriormente l'attività giudiziaria una volta superato il periodo emergenziale in atto, eventualmente prevedendo anche udienze accorpate con maggior numero di procedimenti al fine di contenere e riassorbire i differimenti resi necessari dall'emergenza sanitaria in atto. In ogni caso va garantito il minor disagio e pregiudizio possibile nel medio periodo per le parti processuali.

Ogni sezione tratterà i **procedimenti urgenti** di competenza tabellare.

Ai fini del computo di cui all'art. 2 legge 89/2001 (cd legge Pinto), nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate, non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 luglio 2020.

Sono esclusi dal rinvio e quindi devono essere trattati (art. 83 comma 3 DL 18/20 convertito con modifiche dalla legge n. 27/2020 e dal DL n. 28/2020) i seguenti procedimenti:

- 1. Cause di competenza del Tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai MSNA, ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona;
- 2. Cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali;
- 3. Procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- 4. Procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione <u>nei soli casi in cui</u> viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute;
- **5.** Procedimenti di cui all'art. 35 l. n. 833/1978;
- **6.** Procedimenti di cui all'art. 12 l. n. 194/1978;
- 7. Procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- **8.** Procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'U.E.;
- 9. Procedimenti di cui agli artt. 283, 351 e 373 c.p.c.;
- Procedimenti elettorali di cui agli articoli 22,23 e 24 del decreto legislativo 1 settembre 2011
  n. 150;
- 11. Procedimenti in cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. La dichiarazione d'urgenza è fatta dal Presidente di sezione delegato da questa Presidenza, mentre per le cause già iniziate sarà fatta dal Presidente del collegio, sempre con decreto non impugnabile.

### 3C) Sezione lavoro

Il deposito degli atti - anche gli atti introduttivi, iscrizioni a ruolo e costituzioni senza distinzione alcuna, pagamento telematico – <u>deve avvenire esclusivamente tramite modalità telematica (art. 83, comma 11 DL n.18/2020 e succ.mod.)</u>.

Il pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria (art. 30 DPR 115/2002) deve essere assolto esclusivamente per via telematica (art. 83, comma 11 DL n.18/2020 e succ.mod.).

La richiesta di visibilità del fascicolo per costituzione deve essere fatta solo per via telematica, utilizzando il PCT, con inserimento nel fascicolo di riferimento.

A decorrere dal 12 maggio al 31 maggio 2020 tutti i procedimenti in materia di lavoro, ad eccezione di quelli di seguito indicati, sono rinviati a data successiva al 31 luglio 2020 con comunicazione resa alle parti via PCT.

I rinvii dovranno essere disposti in maniera graduale, in modo da non rallentare ulteriormente l'attività giudiziaria una volta superato il periodo emergenziale in atto, eventualmente prevedendo anche udienze accorpate con maggior numero di procedimenti al fine di contenere e riassorbire i differimenti resi necessari dall'emergenza sanitaria in atto. In ogni caso va garantito il minor disagio e pregiudizio possibile nel medio periodo per le parti processuali.

Ai fini del computo di cui all'art. 2 legge 89/2001 (cd legge Pinto), nei procedimenti nei quali le udienze sono rinviate, non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 luglio 2020.

# Indicazione dei processi urgenti.

### Sono esclusi dal rinvio e quindi devono essere trattati i seguenti procedimenti:

- 1. Procedimenti di cui agli artt. 431 e 373 c.p.c;
- 2. Procedimenti, la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, tra cui, in particolare, le impugnazioni di licenziamento, collettivo o individuale, con domanda di tutela reale, svolte o meno col procedimento di cui all'art. 1 comma 58 e ss l. n. 92/2012. In quest'ultimo caso, la dichiarazione d'urgenza sarà fatta dal Presidente di sezione con decreto.

L'elenco dei processi che saranno trattati ad ogni udienza <u>civile</u> verrà pubblicato sul sito web della Corte d'appello 7 giorni prima dell'udienza.

L'elenco dei processi che saranno trattati ad ogni udienza <u>penale nei mesi di giugno e</u> <u>luglio</u> verrà pubblicato sul sito web della Corte d'appello entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Ovviamente seguiranno regolarmente le notifiche via PCT (per il civile) e via Pec (per il penale) dei processi rinviati con individuazione della data successiva.

### 4) Disposizioni relative ai procedimenti nel periodo dal 1 giugno al 31 luglio 2020:

Nel periodo dal 1 giugno al 31 luglio 2020, al fine di regolamentare l'afflusso alla struttura giudiziaria evitando ogni forma di assembramento e assicurando il rispetto del distanziamento sociale, valgono le seguenti condivise direttive:

- a) nel settore penale, oltre ai processi urgenti indicati nell'art. 83 comma 3 DL n. 18/2020 e succ.mod., saranno trattati a prescindere dalla richiesta di trattazione tutti i processi nei confronti di imputati sottoposti a misura cautelare anche non custodiale o a misura di sicurezza provvisoria anche non detentiva, le procedure relative alle misure di prevenzione personale e reale e gli incidenti di esecuzione relativi a detenuti;
- a1) processi nei confronti di imputato a piede libero ed in particolare relativi a reati di particolare allarme sociale o rientranti nel cd codice rosso o di imminente prescrizione o di particolare clamore mediatico o che comunque meritino una trattazione urgente.

Non viene indicato il numero di processi da trattare all'udienza perché si è preferito privilegiare il criterio qualitativo del peso, della complessità e della rilevanza del processo, affidando al Presidente di sezione e/o di collegio la valutazione *de qua*, nella consapevolezza condivisa che la graduale ripresa dell'amministrazione della giustizia implica il progressivo ampliamento dei processi da inserire nel ruolo d'udienza.

Ogni Collegio (A, B e C) della sezione penale farà un'udienza la settimana.

b) Per quanto concerne la **giustizia civile**, oltre ai processi urgenti indicati nell'art. 83 comma 3 DL n. 18/2020 e succ.mod., saranno trattati i processi di risalente iscrizione.

Non viene indicato il numero di processi da trattare all'udienza perché si è preferito privilegiare il criterio qualitativo del peso, della complessità e della rilevanza del processo, affidando al Presidente di sezione e/o di collegio la valutazione *de qua*, nella consapevolezza condivisa che la graduale ripresa dell'amministrazione della giustizia implica il progressivo ampliamento dei processi da inserire nel ruolo d'udienza.

L'elenco dei processi che saranno trattati ad ogni udienza <u>civile</u> verrà pubblicato sul sito web della Corte d'appello 7 giorni prima dell'udienza.

L'elenco dei processi che saranno trattati ad ogni udienza <u>penale nei mesi di giugno e</u> <u>luglio</u> verrà pubblicato sul sito web della Corte d'appello entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Ovviamente seguiranno regolarmente le notifiche via PCT (per il civile) e via Pec (per il penale) dei processi rinviati con individuazione della data successiva.

### 5. Modalità di celebrazione dei processi dal 12 maggio al 31 luglio 2020.

# 5A) Procedimenti penali

La partecipazione all'udienza delle persone detenute, anche in via cautelare, e internate va assicurata, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza oppure con collegamenti

da remoto individuati e regolati con provvedimento del DGSIA applicando, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3,4 e 5 dell'art. 146 bis d.att. c.p.p.

Secondo le prescrizioni dell'art 83 comma 12 bis del DL n. 18/2020 come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020 e dal DL n. 28/2020, le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal PM, dalle parti private e dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice, escluse quelle di discussione finale e quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti e periti, si possono celebrare da remoto, con la presenza nell'ufficio giudiziario dell'ausiliario del giudice e la partecipazione del detenuto con videoconferenza o col collegamento da remoto sopra indicato, salvaguardando le modalità dettate per garantire il contraddittorio.

<u>Ferma</u> la necessità di consentire al detenuto la partecipazione con videoconferenza o col collegamento da remoto indicato, <u>col consenso delle parti</u> si potranno celebrare da remoto anche le udienze di discussione finale e quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti e periti, con la sola presenza in ufficio dell'ausiliario del giudice.

I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza dalla medesima postazione da cui si collega il difensore.

L'assistenza tecnica, per ciascuna sezione penale, sarà apprestata da un operatore esperto di informatica.

Nel caso in cui non fosse possibile procedere nei modi sopra illustrati, il processo verrà celebrato a porte chiuse (art.472 c.3 c.p.p.), limitando altresì l'accesso all'aula alle persone strettamente necessarie, evitando di far affluire troppe persone contemporaneamente.

Il Presidente del collegio dovrà regolamentare la disciplina dell'udienza mediante la fissazione di orari di trattazione da comunicare preventivamente (almeno sette giorni prima e con pubblicazione sul sito istituzionale), prevedendo un congruo lasso di tempo tra un processo e quello successivo, al fine di evitare situazioni di eccessivo sovraffollamento di persone, contatti ravvicinati. Rispettando, inoltre, le distanze e tutte le indicazioni sanitarie impartite dal Ministero della salute, individuando l'aula d'udienza ed un'altra aula attigua (eventualmente d'udienza se libera) come sala di aspetto.

Tutti i processi devono essere celebrati nelle **aule d'udienza site al piano terra dell'edificio E** (dal 28 aprile 2020 intitolato a *Trotula de Ruggiero*).

Per i processi che saranno **celebrati nelle aule d' udienza**, i Presidenti del collegio devono vigilare affinché la camera di consiglio avvenga in locali che assicurino un'adeguata distanza tra i giudici e un'adeguata aerazione, unitamente al rispetto di tutte le raccomandazioni del Ministero

della Salute e dell'Autorità sanitaria regionale, nonché della cartellonistica e segnaletica apposte all'interno della Cittadella giudiziaria.

Nel sottolineare che le misure organizzative elencate sono state oggetto di un ampio confronto, si rappresenta l'esigenza che le predette misure possano essere accompagnate da **ulteriori forme di collaborazione da parte del Foro**, quali il rilascio di deleghe idonee a limitare il numero dei difensori presenti per udienza, la non presenza, tranne indispensabilità, di parti e tirocinanti, il pedissequo rispetto delle fasce orarie, evitando di giungere nelle aule di udienza o nelle immediate vicinanze prima del tempo previsto.

# Camera di consiglio.

L'art. 83 comma 12 quinquies del DL n. 18/2020 come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020 e dal DL n. 28/2020, prevede che fino al 31 luglio le deliberazioni in camera di consiglio relative ai processi celebrati da remoto possano essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del DGSIA.

La camera di consiglio, per la valutazione delle istanze in materia di libertà personale, secondo il Protocollo del fascicolo telematico già adottato con il PG, i Consigli dell'ordine degli Avvocati e le Camere penali del Distretto, potrà essere svolta da remoto.

### Deposito dei provvedimenti.

Ai sensi dell'art 83 comma 12 quinquies del DL n. 18/2020 come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020 e dal DL n. 28/2020, nei procedimenti penali trattati mediante collegamento da remoto, dopo la deliberazione, il Presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza: il dispositivo è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, non oltre 15 giorni dalla deliberazione; il provvedimento completo di motivazione è depositato nei termini di legge.

I provvedimenti diversi dalle sentenze assunti all'esito di camere di consiglio svolte da remoto potranno essere depositati anche nel seguente modo: il relatore, consultato il fascicolo, invia una bozza al Presidente del collegio che, apportate eventualmente le correzioni, predispone l'originale e lo firma come "Presidente estensore", inviandolo via e-mail alla cancelleria (previo avviso telefonico) e successivamente depositerà in cancelleria l'originale.

Le sessioni della Corte di assise di appello in corso alla data del 1 maggio 2020 sono prorogate fino alla data del 31 luglio 2020.

### 5B) Procedimenti civili e in materia di lavoro.

Ferma restando la disciplina del PCT, si dispone altresì:

#### Trattazione delle udienze.

Ai sensi dell'art. 83, comma 7 lett. g) DL n. 18/20, come modificato dalla legge di conversione n. 27/2020 e dal DL n. 28/2020, per i procedimenti che il Presidente di sezione riterrà di rinviare, il rinvio viene disposto con apposito provvedimento telematico emesso fuori udienza e comunicato alle parti via PCT.

Per i procedimenti che saranno trattati, con apposito provvedimento telematico, eventualmente disposto fuori udienza, il Presidente disporrà che l'udienza venga svolta secondo le modalità telematiche previste dall'art. 83, comma 7, lett. h) del D.L. n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020 e ss. mod. Quindi, lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti avverrà mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. In particolare:

- 1) col predetto provvedimento verrà assegnato congruo termine per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e si avviseranno le parti che, in caso di mancata trattazione scritta, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti;
- 2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";
- 3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo;
- 4) l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;
- 5) il giudice, alla data fissata, senza necessità di redazione di verbale ma limitandosi a darne atto nel provvedimento, verificherà la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1) e, se non dovrà adottare i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti in caso di mancata trattazione scritta, da quella data decorreranno i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori;
- 6) i difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" *(o dicitura similare),* contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto

- di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
- 7) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice, con il provvedimento di cui al punto 1) o con provvedimento successivo, potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità, le copie informatiche degli atti e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;
- 8) per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione);
- 9) verranno predisposti dai RID e MAGRIF modelli standard di provvedimenti integrati in consolle a supporto del lavoro dei giudici, sempre liberamente adattabili;
- 10) ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h-bis) del D.L. n. 18/2020 conv. in L. n. 27/2020 e ss. mod. lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice avverrà con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti e preferibilmente con l'utilizzo della piattaforma Microsoft Teams ovvero della PEC indirizzata a tutte le parti;
- **11)** verranno predisposti dai RID e MAGRIF modelli standard di provvedimenti integrati in consolle a supporto del lavoro dei giudici, sempre liberamente adattabili.

Per i procedimenti che devono essere trattati e per i quali non è possibile la trattazione tramite trattazione scritta telematica (art. 83 comma 7 lett. h), le udienze saranno celebrate a porte chiuse (art. 128 c.p.c.).

I Presidenti delle sezioni civili curano il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute, al fine di evitare assembramenti all'interno delle aule di udienza e nelle immediate adiacenze, nonché di evitare, nella misura maggiore possibile, contatti ravvicinati tra le persone. In questi casi, la disciplina dell'udienza va regolamentata mediante la fissazione di orari di trattazione da comunicare preventivamente (almeno 7 GG prima e con pubblicazione sul sito istituzionale). Gli avvocati sono invitati a limitare la presenza ai difensori e alle parti processuali strettamente necessari, evitando di portare all'udienza assistenti, stagisti e simili.

Tutti i processi devono essere celebrati nelle **aule d'udienza site al piano terra dell'edificio E** (dal 28 aprile 2020 intitolato a *Trotula* de Ruggiero).

Per i processi che saranno **celebrati nelle aule d' udienza**, i Presidenti del collegio devono vigilare affinchè la camera di consiglio avvenga in locali che assicurino un'adeguata distanza tra i giudici e un'adeguata aerazione, unitamente al rispetto di tutte le raccomandazioni del Ministero

della Salute e dell'Autorità sanitaria regionale, nonché della cartellonistica e segnaletica apposte all'interno della Cittadella giudiziaria.

Nel sottolineare che le misure organizzative elencate sono state oggetto di un ampio confronto, si rappresenta l'esigenza che le predette misure possano essere accompagnate da **ulteriori forme di collaborazione da parte del Foro**, quali il rilascio di deleghe idonee a limitare il numero dei difensori presenti per udienza, la non presenza, tranne indispensabilità, di parti e tirocinanti, il pedissequo rispetto delle fasce orarie, evitando di giungere nelle aule di udienza o nelle immediate vicinanze prima del tempo previsto.

# Svolgimento della camera di consiglio

Le camere di consiglio dovranno svolgersi, laddove possibile, con collegamenti da remoto (art. 83 comma 12 quinquies DL n.18/2020 e succ.mod).

Nei casi in cui non sia possibile attivare il collegamento da remoto, i Presidenti delle sezioni curano di fissare orari di trattazione idonei ad assicurare il rispetto delle distanze e di tutte le prescrizioni sanitarie in vigore, al fine di evitare non solo gli assembramenti ma anche i contatti ravvicinati tra le persone.

# Deposito delle sentenze e di altri provvedimenti.

Il deposito delle sentenze e degli altri provvedimenti dovrà avvenire unicamente a mezzo di consolle.

#### 6. Istanze de libertate e fascicolo telematico.

Per l'esame e valutazione delle istanze in materia di libertà personale fino al 31 luglio 2020 continuerà ad applicarsi il Protocollo redatto con il Procuratore Generale, i Presidenti dei C.O.A e delle Camere penali del distretto, di seguito riportato:

#### Protocollo istanze de libertate

A seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti aventi la finalità di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, pervengono numerose istanze de libertate, inoltrate a mezzo PEC.

Non essendo ancora in vigore un PPT,

allo scopo di tutelare i diritti dei detenuti e degli imputati soggetti a misure cautelari anche non detentive,

in considerazione della normativa eccezionale d'emergenza che, per fronteggiare il rischio di epidemia e limitarne gli effetti negativi sull'attività giudiziaria, prevede la costituzione di presidi con la riduzione di personale al minimo,

tenuto conto anche dell'attuale logistica che vede il trasferimento alla Cittadella giudiziaria della Corte d'Appello, mentre la Procura Generale è ancora nel vecchio palazzo di corso Garibaldi, e considerato che le rigorose esigenze sanitarie determinate dall'emergenza epidemiologica rallentano ulteriormente la trasmissione dei fascicoli dalla Corte alla Procura Generale e viceversa, per cui anche l'acquisizione del parere da parte del P.G. diventa più difficile e incide sui tempi di evasione dell'istanza,

si procede alla formazione del "fascicolo telematico", che consente anche di velocizzare l'adozione dei provvedimenti stessi.

- **1.** L'istanza sottoscritta dal Difensore, e a mezzo Pec mediante scansione, viene considerata quale "originale".
- 2. Il Difensore trasmette telematicamente, unitamente all'istanza, copia dei motivi di appello, della sentenza di primo grado ed i provvedimenti cautelari in suo possesso. Nei casi di maxiprocessi o processi complessi, sarà trasmessa la parte in cui viene enucleata la posizione processuale dell'imputato.
- **3.** La Cancelleria, acquisiti per via telematica il certificato DAP ed il certificato penale, trasmetterà telematicamente il fascicolo così formato alla Procura Generale per il relativo parere.
- 4. Acquisito il parere, il Collegio competente, effettuata, ove possibile, camera di consiglio da remoto, adotta il provvedimento tempestivamente, depositandolo nel

seguente modo: il Relatore, consultato il fascicolo, invia una bozza al Presidente del Collegio che, apportate eventualmente le correzioni, predispone l'originale e lo firma come "Presidente estensore", inviandolo via e-mail alla Cancelleria (previo avviso telefonico) e successivamente depositerà in Cancelleria l'originale.

#### 7. Tirocinanti ex art 73

L' attività di formazione dei tirocinanti ex art.73 D.L.69/2013 convertito in I.n.98/2013 in corso presso la Corte d'Appello continuerà da remoto nel primo step dal 12 maggio al 31 maggio, e proseguirà con la previsione di una graduale frequentazione diretta con i magistrati affidatari e con i locali destinati ad attività giudiziaria nel rispetto di tutte le misure di sicurezza sanitaria imposte dal governo, dall'Autorità sanitaria Regionale e in queste linee guida. Sarà cura dei magistrati affidatari stabilire i termini della prosecuzione del tirocinio secondo modalità compatibili con le prescrizioni di legge ed amministrative vigenti in materia di contrasto dell'emergenza epidemiologica.

#### 8. U.N.E.P.

Per quanto concerne le misure organizzative riguardanti l'Ufficio NEP, necessarie a consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministro della Salute, evitare assembramenti all'interno dell'Ufficio e contatti ravvicinati tra le persone, nonché garantire il diritto alla salute del Personale in ragione della peculiarità delle mansioni esercitate, va considerato che:

l'art.36 comma 1 del D.L. n.23 dell'8 aprile 2020 ha esteso fino all'11 maggio 2020 la sospensione dei termini processuali, con la conseguenza che, dal 12 maggio 2020, i termini *de quibus* riprenderanno a decorrere;

per il combinato disposto degli artt. 37 D.L. n. 23/2020 e 103 co.1 bis L. n.27 del 24/4/2020 di conversione del D.L. n. 18/2020, il termine finale del periodo di sospensione legale dei termini relativi ai processi esecutivi è fissato al 15/5/2020;

conseguentemente, l'attività degli UNEP deve essere implementata rispetto al periodo precedente, al fine di evitare la perenzione di atti o la scadenza di termini per i processi;

la Fase 2 dell'emergenza epidemiologica COVID 19 si presenta ancora più delicata e problematica perché, concluso il lockdown, inizia una fase di ripresa delle attività che deve essere gestita secondo i criteri di prudenza raccomandati anche dal recente DPCM 26 aprile 2020 e dalle ordinanze n.39- 41 e 42 del Governatore della Campania.

Tanto premesso, si ritiene condivisibile la proposta organizzativa formulata dal Dirigente UNEP, che qui di seguito si riporta:

- "presidio per lo svolgimento delle attività che richiedono la presenza in Ufficio, con gli accorgimenti necessari alla prevedibile graduale ripresa delle attività e nel rispetto di quanto stabilito nella relazione tecnica dall'ing. Fabio Della Monica;
- continuazione dello smart working per gli Assistenti Giudiziari e la messa a disposizione degli Ufficiali Giudiziari e dei Funzionari Unep nei giorni in cui non saranno in presidio;
- l'accesso all'Ufficio Nep regolamentato secondo modalità e tempi di seguito precisati: con decorrenza 12 maggio 2020 l'orario di apertura al pubblico è fissato dalle ore 8,30 alle ore 11,30, nei giorni dal lunedì al venerdì, e dalle ore 8,30 alle 10,00 nella giornata del sabato; l'accettazione di tutti gli atti e la restituzione degli atti di esecuzione avverrà previo appuntamento da concordare utilizzando la seguente utenza telefonica 089.5645015; la stessa sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e il sabato dalle ore 8,30 alle ore 10,00; la restituzione degli atti notificati sia a pagamento che esenti avverrà al piano terra dello stabile con "fila fisica" all'esterno dello stabile opportunamente distanziandosi ognuno di almeno un metro e con l'accesso di un solo utente per volta;
- dal 12 maggio 2020, si accetteranno solo atti comprovatamente urgenti ed in scadenza entro il 30 giugno 2020;
- il richiedente potrà presentare al massimo 5 atti per appuntamento.
- la ricezione esecuzioni avverrà a far data dal 16/5/2020 considerato quanto disposto dal combinato disposto degli artt. 37 D.L. n. 23/2020 e 103 co.1 bis L. n.27 del 24/4/2020 di conversione del D.L. n. 18/2020, e cioè che il termine finale del periodo di sospensione legale dei termini relativi ai processi esecutivi è fissato al 15/5/2020;
- non saranno accettati né atti di esecuzione per rilascio immobile essendo le stesse, anche ad uso non abitativo, sospese ex art.103 comma 6 della legge 27/2020 sino al giorno 01/09/2020, né le esecuzioni immobiliari di cui all'art.54 ter della medesima legge;
- le istanze di notifica degli atti all'estero saranno gestite dalla dott.ssa Maria Grazia Arbia attraverso prenotazione telefonica al n. 392.3900734; la dott.ssa Arbia provvederà a fornire tutte le indicazioni necessarie alla compilazione della modulistica prima di recarsi allo sportello per la registrazione dell'atto;
- gli Utenti potranno accedere, muniti di mascherina;
- per gli atti a richiesta da parte delle Autorità Giudiziarie è possibile la sola trasmissione degli atti che scadono entro il 31/07/2020 o che comportano prescrizione;
- il Personale addetto ai servizi esterni, in conformità alle indicazioni fornite dal sig. Direttore Generale del Personale e della Formazione, potrà chiedere all'ASL, agli indirizzi e mail indicati dal Dirigente UNEP, notizie sulla positività al COVID 19 dei destinatari di notifiche ed

esecuzioni ed astenersi dal procedere in caso di positività del destinatario onde tutelare la

propria salute e quella della collettività o perché si sia generato, in occasione della propria

attività professionale, il pericolo concreto ed attuale di un assembramento di persone sul

luogo della notifica/esecuzione. Di quanto sopra dovrà essere dato atto a verbale o nella

relazione di notifica.

Si comunichi al COA di Salerno, alle OO.SS. ed alla RSU, ai sigg.ri Presidenti dei Tribunali

del distretto, nonché ai Giudici di Pace".

Si comunichi al Procuratore Generale, ai Magistrati, ai C.O.A. del Distretto, al Dirigente

Amministrativo, ai Dirigenti delle Cancellerie, agli Organismi rappresentativi dell'Avvocatura

ed alle Rappresentanze sindacali.

Si trasmetta altresì al Consiglio Superiore della Magistratura - 7<sup>^</sup> Commissione e al Ministero

della Giustizia - Capo D.A.G.

Salerno, 7 maggio 2020

La Presidente della Corte

Iside Russo

17